



STATUTO
DEL
QUARTIERE DI PORTA CRUCIFERA

approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 7 novembre 2008

e successiva modifica del 27 maggio 2011



TITOLO I - il QUARTIERE

ARTICOLO 1

il TERRITORIO - QUARTO di NORD EST

Sulla base di un'antica e radicata tradizione storica, definitivamente ripristinata nella prima metà del XX secolo, è stabilmente costituito in Arezzo, allo scopo precipuo di dare vita alla rievocazione storica della Giostra del Saracino, il Quartiere di Porta Crucifera.

Il suo territorio entro la cerchia delle mura si articola come segue.

Da Crucifera al Colle di S. Donato:

da dove si ergeva la Porta Crucifera, verso nord per San Lorenzo. La vecchia stradella delle Mura Vecchie che seguiva la muraglia dal dentro e dietro le absidi di San Lorenzo e Sant'Agnesa al bastione Belvedere della Fortezza, sorta sulle rovine della cittadella, sul colle di S. Donato.

Da S. Donato alla Postierla:

dal bastione della Diacciaia, verso nord-est allo sperone cinquecentesco del Prato che ha inglobato la Porta S. Biagio, alla Porta di Stufi sulle pendici del colle di S. Pietro lambendo il fianco a manca della Cattedrale, alla Postierla Pozzolo che guarda la severa chiesa di S. Domenico.

Dalla Postierla a S. Francesco:

dalla postierla, verso sud per piazza S. Domenico al palazzo Bonucci in via Sasso Verde, di traverso alla Ruga Mastra a San Sebastiano in piaggia del Murello, giù per via del Saracino o del Chiavello, angolo piazzetta de' Bacci, verso est da piazza della Fioraia all'antico palazzo Chiaromanni in contrada di Messer Guido Assalti, verso sud per la contrada dei Calderai a Porta Buia, angolo dell'Antica Farmacia del Cervo al Canto dell'ex Convento di San Francesco.

Da S. Francesco a Crucifera:

circuito il convento quattrocentesco, verso est via Beccheria con la stupenda tribuna della basilica di S. Francesco, che racchiude il capolavoro di Piero, Borgo di Bindo. piazzola San Michele e su per la trecentesca contrada da S. Michele a San Gemignano con le sue torri dugentesche, via Piana, canto della Fontanella, di traverso al Cardo Massimo, vicolo dell'Orto, verso nord su per via delle Mura a Crucifera.

Fuori dalla cerchia delle storiche mura si considerano parti integranti del territorio le seguenti vie:

viale A. Sansovino, viale Matteotti, via B. da Ser Gorello e via Folli (la cinta muraria dell'Ospedale di S. Maria Sopra i Ponti), Borgo S. Croce, vicolo delle Terme, la Fonte Veneziana, via A. da San Gallo, viale BuoZZi, via Gamurrini, via Tarlati fino alla Postierla Pozzolo. Il Quartiere si estende poi nei nuovi insediamenti del Villaggio Oriente, Cappuccini e del Fonte Rosa (fino al Fosso dei due fiumi), Staggiano.

Al Quartiere di Porta Crucifera è altresì associata l'antica Viscontaria della Verona.

ARTICOLO 2

lo STEMMA e le INSEGNE, il MOTTO, la BANDIERA

Lo Stemma del Quartiere di Porta Crucifera è rappresentato da uno scudo a testa di cavallo o a ferro di vanga – tollerati elmo e lambrecchini consoni – con la seguente raffigurazione araldica:

« Partito: nel primo di rosso al monte di tre colli d'oro all'italiana cimato da una croce dello stesso; nel secondo di verde al campanile della Pieve di Arezzo d'oro e finestrato di nero e affiancato da due torri pure d'oro aperte e finestrate di nero ».

Il Quartiere innalza pure le insegne delle Casate di città: dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni; e delle Casate del contado: dei conti di Montedoglio e dei nobili della Faggiuola.

Il Quartiere, inoltre, nel 1962, con lettera proveniente dalla real Casa di Savoia (in esilio), a firma del ministro Falcone Lucifero, ha avuto il privilegio araldico della “corona reale” e del “nodo sabauda”; queste due figure, la prima d'oro e la seconda d'azzurro, possono essere innalzate, rispettivamente, in capo e in punta allo scudo.

Il Motto: « Più alta è la croce, più grande è la gloria », sta a simboleggiare come in qualsiasi vicenda umana più gli ostacoli e le difficoltà sono rilevanti, maggiore sarà il successo una volta riusciti nell'impresa.

Il Quartiere di Porta Crucifera spiega Bandiera di rosso e di verde – tollerate liste d'oro – sulla quale campeggia lo Stemma come sopra descritto; nella bandiera possono trovare collocazione le insegne delle Casate, il privilegio araldico concesso da Casa Savoia e il Motto.

L'esposizione della o delle bandiere ufficiali, in quanto realizzate con i suddetti requisiti a cura del Quartiere e dallo stesso custodite come parte dei propri beni mobili, è regolata secondo quanto descritto nell'appendice in calce a questo stesso articolo.

Il Quartiere riconosce comunque bandiere ufficiali tutte quelle che, dal 1986 in poi, sono state realizzate apponendo nello stemma i colori rosso e verde al contrario, sia che facciano parte dei propri beni mobili o che facciano parte di quelle in dotazione all'Istituzione Giostra del Saracino per l'addobbo dei palazzi pubblici.

La bandiera, lo stemma, le insegne e il motto sopra descritti, essendo l'espressione ufficiale del Quartiere, possono essere usati esclusivamente nel rispetto delle antiche tradizioni.

L'esposizione delle bandiere è regolata come segue, sotto la responsabilità del Camarlengo e della Commissione per la cura dell'addobbo:

- ❖ nel periodo della Giostra, massimo 1 mese, nei giorni compresi tra gli antecedenti e i seguenti, con proroga da stabilirsi in caso di vittoria;
- ❖ nei giorni della festa per la vittoria;
- ❖ nei giorni della festa del Patrono, limitatamente alla sede, alla chiesa di Santa Croce, alla piazza di Porta Crucifera, al canto de' Pescioni e al canto de' Bacci;
- ❖ nel giorno delle Assemblee annuali o straordinarie, e quello antecedente, nei luoghi di cui al precedente comma;
- ❖ in occasione di eventi personali riguardanti i singoli Soci, limitatamente alla sede;
- ❖ in altre occasioni particolari stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo o dal Camarlengo.

ARTICOLO 3

del SANTO PATRONO e della Sua FESTA

Il santo Patrono del Quartiere è san Martino di Tours, ricordato l'11 di Novembre. Il Quartiere ne celebra annualmente e solennemente la festa nella domenica infra ottava. In questa occasione, o meglio nel giorno proprio della festa, si deve tenere l'annuale ammissione dei nuovi soci-quartieristi ("battesimo del Quartierista").

ARTICOLO 4

SEDE , NATURA GIURIDICA e SCOPI

Il Quartiere di Porta Crucifera ha sede nel trecentesco palazzo che una certa tradizione identifica come proprietà degli Alberti. Più probabilmente fu invece dei Grinti di Catenaia. Nel corso del tempo appartenne anche ai Graffioni.

La sala delle Vittorie è riservata esclusivamente all'esposizione e conservazione delle Lance d'Oro, alle assemblee, alle manifestazioni commemorative, a conferenze e cerimonie. Ne è esplicitamente escluso ogni altro uso.

Il Quartiere è un' "associazione non riconosciuta" , di carattere volontario, che si ispira ai principi della legge 266/91 e della L.R. 28/93. Persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Il suo scopo fondamentale è concorrere a mantenere vive le tradizioni civiche di Arezzo, partecipando e promuovendo attivamente la storica rievocazione della Giostra del Saracino e tutte le iniziative collaterali connesse, con agonismo e competizione cavalleresca; partecipa agli Organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

Il Quartiere promuove tutte le iniziative utili a favorire l'incremento dei soci e quelle atte alle finalità sociali del sodalizio: culturali, storiche, ricreative, sportive ed assistenziali anche attraverso il coinvolgimento di persone svantaggiate al fine di una migliore integrazione sociale nel territorio ed anche al fine di favorirne il recupero sociale .

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dai soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

TITOLO II - degli APPARTENENTI al CORPO SOCIALE

ARTICOLO 5

i SOCI

Per diventare Socio ordinario del Quartiere occorre presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo che, salvo per chi è nato o risiede nel territorio o è legato al Quartiere da comprovata tradizione familiare o personale, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di un Socio.

In caso di ammissione, il Cancelliere provvede all'iscrizione nel Libro dei Soci, diversamente si comunicherà la motivazione del diniego al richiedente. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiano o straniera può essere posto alla base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Il Socio entro il 31 marzo di ogni anno deve versare la quota sociale altrimenti sarà inadempiente e i suoi diritti elettorali attivi e passivi saranno sospesi fino al momento del pagamento e decadrà qualora non proceda al pagamento entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ARTICOLO 6

SOCIO ONORARIO e SOSTENITORE

Socio Onorario è colui la cui opera a favore degli scopi perseguiti dal Quartiere meriti unanime riconoscimento; la nomina avviene con delibera del Consiglio direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

Socio Sostenitore è chi versa una quota sociale di almeno €. 200,00 salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci da assumere in occasione della riunione in cui viene definita la quota sociale annua.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE

Il Consiglio direttivo ha facoltà di escludere dall'appartenenza al Corpo Sociale il socio che abbia agito in aperto contrasto con i fini del Quartiere o che abbia recato pregiudizio ai suoi stessi interessi e a quelli della Giostra.

ARTICOLO 8

RICORSI

Contro le decisioni concernenti l'ammissione o l'esclusione gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Proibiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Contro le decisioni di quest'ultimo, ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra del Saracino entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.

TITOLO III - degli ORGANI

Sezione I – le Assemblee

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA dei SOCI

L'Assemblea dei Soci, che si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria, è organo sovrano, esprime la volontà del Quartiere ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Il diritto di voto, non delegabile, si esercita al compimento del 18°.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale a cura del Cancelliere in carica o uscente.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- ❖ Approva la Relazione “tecnica” del Capitano; l'eventuale voto sfavorevole non comporta la decadenza dalla carica.
- ❖ Approva la Relazione morale, il bilancio preventivo e quello consuntivo; l'eventuale voto sfavorevole non comporta la decadenza del Consiglio.
- ❖ Delibera sulla quota sociale da determinarsi, di norma, all'inizio del mandato triennale degli Organi elettivi; la quota sociale non potrà comunque essere soggetta a diminuzione;
- ❖ Attiva le procedure elettorali determinando il numero dei componenti degli Organi elettivi, nominando la Commissione elettorale e gli Scrutatori;
- ❖ Approva i regolamenti interni;
- ❖ Nomina, su proposta del Consiglio direttivo, il Rettore Onorario e i Soci Onorari.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte all'anno.

Entro il 31 ottobre per la presentazione e approvazione della Relazione “tecnica” del Capitano;

Entro il 31 gennaio successivo per la presentazione e approvazione della Relazione morale, del bilancio preventivo e consuntivo, e al termine del mandato per l'attivazione della procedura elettorale.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria:

- ❖ Approva e modifica lo Statuto;
- ❖ Esprime la fiducia al Consiglio direttivo. L'eventuale voto sfavorevole non comporta la decadenza dell'organo.
- ❖ Delibera sullo scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE

Il Consiglio direttivo convoca le Assemblee comunicando con ogni mezzo idoneo e possibile al corpo sociale la data e l'ora della prima e seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso dovrà altresì essere affisso alle bacheche nel territorio almeno 5 giorni prima della data prevista.

Il Consiglio direttivo deve procedere alla convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni qualora ne sia fatta richiesta motivata rispettivamente da almeno 1/10 o 1/5 dei Soci elettori, a seconda che l'Assemblea sia ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 13

COSTITUZIONE dell'ASSEMBLEA e VALIDITA' delle DELIBERAZIONI

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Corpo Sociale avente diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del corpo sociale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del corpo sociale avente diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo del corpo sociale avente diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

Sezione II - il Sistema Elettorale

ARTICOLO 14

ELEZIONE degli ORGANI

Le elezioni del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

L'Assemblea dei Soci attiva la procedura elettorale nominando al suo interno una Commissione elettorale e un Collegio di Scrutatori, entrambi composti da almeno 3 membri effettivi e 2 supplenti determinando anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, sono eleggibili purché alla data di svolgimento dell'Assemblea con cui vengono indette le elezioni risultino maggiorenni e siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Non possono candidarsi quali membri del Consiglio direttivo i componenti del Collegio degli Scrutatori.

Il sistema elettorale prescelto è quello a lista unica.

La Commissione elettorale redige, per ogni Organo, una distinta lista di candidati; per il Consiglio direttivo composta da un numero di membri superiore di 1/3 dei componenti stabiliti e per gli altri Organi da almeno 5 nominativi: 3 effettivi e 2 supplenti.

I Soci possono presentare alla Commissione elettorale entro 20 giorni dal proprio insediamento la propria auto-candidatura che verrà integrata nella lista dei candidati con apposita qualificazione nella lista elettorale esposta nel seggio.

La Commissione elettorale provvede a:

- ❖ Ricevere le eventuali liste autonome, verificando che le stesse rispondano ai requisiti previsti dallo Statuto;
- ❖ Stabilire la data delle elezioni;
- ❖ Comunicare ai Soci elettori con ogni mezzo idoneo e possibile e con l'affissione della convocazione alle bacheche nel territorio la data prevista per le elezioni e la lista o le liste dei candidati;
- ❖ Assicurare il corretto svolgimento delle elezioni attraverso il compimento di tutte le attività che si rendono necessarie.

Le votazioni si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto.

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto deve essere tenuto a disposizione l'elenco dei Soci eleggibili. Gli elettori indicano nelle scheda di votazione i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% per difetto dei componenti degli Organi da ricostituire.

Nel caso in cui più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha una maggiore anzianità di appartenenza continua al Quartiere in qualità di socio.

Il seggio elettorale resta aperto per un periodo di otto ore. Immediatamente dopo la chiusura il Collegio degli Scrutatori effettua in forma pubblica lo spoglio delle schede, redige un verbale finale e lo trasmette alla Magistratura dalla Giostra del Saracino entro il giorno successivo.

Nell'ipotesi in cui al primo scrutinio non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti degli Organi da ricostituire, l'elezione sarà ritenuta non valida, e si avvierà un nuovo procedimento elettorale.

ARTICOLO 15

LISTE PLURIME

Qualora nei primi 5 giorni dall'insediamento della Commissione elettorale venga presentata almeno una lista autonoma si passa al sistema a liste plurime.

Ogni lista dovrà essere composta da un numero minimo di membri: per il Consiglio direttivo superiore di 1/3 dei componenti stabiliti e per gli altri Organi da almeno 5 nominativi: 3 effettivi e 2 supplenti.

Le elezioni si svolgeranno con la lista o le liste presentate autonomamente se la Commissione non dovesse raccogliere il numero sufficiente di adesioni per formare una propria lista ivi comprese le auto-candidature, da presentare entro 20 giorni dall'insediamento della Commissione.

Alla lista che otterrà il maggior numero di preferenze verrà garantito un numero di seggi non inferiore ai 2/3 del totale mentre la parte restante sarà ripartita proporzionalmente tra le altre liste.

Se la lista maggioritaria consegue una percentuale delle preferenze superiore ai 2/3 si procederà alla ripartizione proporzionale tra tutte le liste.

I seggi appartenenti a ciascuna lista saranno ripartiti tra i candidati della lista in ordine alle preferenze singolarmente ottenute. Qualora venga votata solo la lista le preferenze saranno attribuite nell'ordine con cui i candidati della lista medesima sono stati presentati. Ne consegue che il Socio elettore in caso di liste plurime, può esprimere la propria preferenza con il voto sulla lista e con le preferenze della lista medesima. In ogni caso non possono essere attribuite preferenze su liste diverse nel qual caso la scheda sarà nulla.

Nel caso in cui più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha una maggiore anzianità di appartenenza continua al Quartiere in qualità di socio.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 16

MANDATO

Gli Organi eletti restano in carica per un periodo di 3 anni.

La scadenza del mandato, unica per tutti i Quartieri, è il 31 dicembre del terzo anno successivo al rinnovo ordinario, anche nel caso che il Quartiere abbia provveduto, nel corso del triennio, alla ricostituzione straordinaria degli Organi elettivi.

Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Organi elettivi.

Sezione III - il Consiglio direttivo

ARTICOLO 17

il CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è organo deliberativo ed esecutivo del Quartiere. È costituito da un minimo di 11 e da un massimo di 21 membri.

Svolge le seguenti funzioni:

- ❖ Attua le decisioni dell'Assemblea e svolge attività conforme agli scopi statutari del Quartiere;
- ❖ Redige i bilanci, la Relazione morale e approva la Relazione “tecnica” del Capitano da presentare in Assemblea come all’art. 10;
- ❖ Predisporre gli atti necessari all'amministrazione del Quartiere;
- ❖ Stabilisce il programma di tutte le attività sociali;
- ❖ Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci, salvo che l'esclusione non sia stata adottata da un provvedimento dei Proibiviri;
- ❖ Assume provvedimenti disciplinari;
- ❖ Tiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra del Saracino;
- ❖ Determina eventuali provvidenze a favori di Soci e/o istituzioni umanitarie;
- ❖ Trasmette alla Magistratura della Giostra del Saracino l'elenco dei Soci in regola al 31 ottobre dell'anno solare in cui scade il mandato degli Organi elettivi;
- ❖ Decide la convocazione delle Assemblee;
- ❖ Emanando norme e regolamenti interni che investono la vita delle singole attività del Quartiere, adeguandoli allo spirito dello Statuto e agli scopi sociali, che diventano esecutivi con la ratifica dell'Assemblea;
- ❖ Deposita entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea i bilanci e tutto il materiale di archivio sottoponendoli a verifica dei Revisori. A fine mandato riconsegna le chiavi e tutto il materiale di archivio verificato dai Revisori ai medesimi;
- ❖ Designa i Consiglieri referenti per il coordinamento degli eventuali Comitati esistenti o che si costituiranno;
- ❖ Provvede, a inizio mandato, alla costituzione delle Commissioni permanenti miste fra interni ed esterni:
 - a. Commissione per la cura dell'archivio,
 - b. Commissione per la cura dell'addobbo,
 - c. Commissione per la cura dei costumi,
 - d. Commissione per i festeggiamenti,
 - e. Commissione per i Soci e il reperimento fondi.

ARTICOLO 18

RIUNIONI

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, e ogni qualvolta il Rettore lo ritenga necessario o ne facciano richiesta 1/3 dei componenti.

All'atto della convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Cancelliere.

ARTICOLO 19

1e CARICHE

Nella riunione di insediamento il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, con voto palese le seguenti cariche sociali:

- ❖ il Rettore
- ❖ il Rettore Vicario (uno o più)
- ❖ il Cancelliere
- ❖ il Camarlengo
- ❖ il Provveditore
- ❖ il Capitano

Saranno eletti nelle rispettive cariche i candidati che conseguiranno il voto di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 20

DELIBERE

Le delibere, salvo il caso del precedente articolo, sono valide a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 21

DIMISSIONI e SURROGAZIONI

Il componente il Consiglio direttivo che risulti assente ingiustificato per 3 sedute consecutive decade

dall'incarico. I seggi degli Organi elettivi divenuti vacanti nel corso del mandato per decadenza o dimissioni sono ricoperti dai candidati non eletti, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti, purché questi ultimi abbiano raggiunto un quorum del 3% dei voti complessivi.

Se l'elezione si è svolta con il sistema a liste plurime la surrogazione può essere effettuata soltanto con candidati appartenenti alla stessa lista. All'esaurimento della lista il seggio vacante non viene ricoperto. Le dimissioni e le relative surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra del Saracino.

ARTICOLO 22

DECADENZA degli ORGANI

Qualora i componenti eletti del Consiglio direttivo si riducano, per successive decadenze o dimissioni, alla metà, l'Organo decade automaticamente e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro i 15 giorni successivi per attivare il procedimento elettorale.

ARTICOLO 23

il RETTORE

Il Rettore ha la responsabilità, anche di fronte a terzi, del Quartiere e lo rappresenta operando in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio direttivo, esercitando i seguenti poteri:

- ❖ Convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- ❖ Presiede l'Assemblea dei Soci;
- ❖ Controlla il funzionamento del Quartiere e gli atti amministrativi;
- ❖ Dirige l'opera di tutti coloro che hanno compiti ed incarichi vari;
- ❖ Vigila sull'organizzazione e sull'andamento della partecipazione del Quartiere alle manifestazioni;
- ❖ Mantiene i contatti con gli altri Rettori e con le Autorità locali;
- ❖ In caso di indisponibilità o di assenza, tutte le funzioni ed attribuzioni sono assunte dal Rettore Vicario;
- ❖ In mancanza di questi, dal Consigliere decano.

ARTICOLO 24

il RETTORE VICARIO

Il Rettore Vicario ha ogni potestà e diritto del Rettore in sua assenza o impedimento; Lo assiste in tutte le funzioni amministrative e direttive compresi tutti i poteri di supervisione.

ARTICOLO 25

il CANCELLIERE

Il Cancelliere:

- ❖ Coordina le attività degli Organi del Quartiere e della Commissione per la cura dell'archivio, del quale cura la custodia;
- ❖ Provvede al disbrigo delle pratiche e della corrispondenza;
- ❖ Compila i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee.

ARTICOLO 26

il CAMARLENGO

Il Camarlengo:

- ❖ Provvede alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento delle spese facendo uso di ordinativi finanziari;
- ❖ Prende in consegna i beni mobili, immobili, attrezzature e materiali del Quartiere, ne cura l'efficienza, la manutenzione e la conservazione;
- ❖ Tiene la cassa e tutta la contabilità del Quartiere;
- ❖ Compila i bilanci, tiene aggiornato il libro inventario di tutto il patrimonio sociale;
- ❖ Prende in consegna i materiali di proprietà e in dotazione e ne risponde ad ogni effetto;
- ❖ Coordina le attività delle Commissioni per la cura dell'addobbo e dei costumi.

ARTICOLO 27

il PROVVEDITORE

Il Provveditore:

- ❖ Effettua la provvisione di tutto quanto è necessario per l'attività e i bisogni del Quartiere, seguendo le disposizioni del Rettore;
- ❖ E' responsabile della quantità e della qualità, oltreché del prezzo, delle forniture;
- ❖ Provvede al minuto mantenimento del Quartiere;
- ❖ Tiene un libro aggiornato in cui registra qualità, quantità, prezzo dei beni provveduti e loro impiego, siano essi provenienti da acquisto, prestito, noleggio e donazioni;
- ❖ Coordina le attività delle Commissioni per i festeggiamenti e Soci e reperimento fondi.

ARTICOLO 28

Il Cancelliere, il Camarlengo e il Provveditore devono essere assistiti nei loro compiti da uno o più "vice" che vengono nominati dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti.

ARTICOLO 29

il CAPITANO

Il Capitano di Quartiere:

- ❖ Giura fedeltà al Regolamento della Giostra del Saracino e si impegna a farlo osservare alle Comparse;
- ❖ Rappresenta in "campo" il Quartiere;
- ❖ Ha il comando delle Comparse sia in "campo" che fuori e ne cura la disciplina e il comportamento;
- ❖ Assume l'organizzazione delle fasi preparatorie della Giostra, con particolare riguardo agli aspetti "tecnici";
- ❖ Sceglie tra i Soci le Comparse, che dovranno osservare in tutte le manifestazioni e cerimonie un comportamento consono al ruolo;
- ❖ Procede al loro inquadramento e in collaborazione con il Maestro d'Armi ne cura la preparazione e il portamento;
- ❖ In caso di destituzione dall'incarico durante lo svolgimento della Giostra del Saracino gli subentra nelle funzioni un figurante designato dal Consiglio;
- ❖ Elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea la Relazione "tecnica" della Giostra.

ARTICOLO 30

il CONSIGLIERE

I Consiglieri:

- ❖ Collaborano alle attività specifiche del Consiglio direttivo;
- ❖ Assolvono gli incarichi che vengono loro affidati, e ne sono direttamente responsabili nello svolgimento delle loro funzioni;
- ❖ Fanno parte delle Commissioni permanenti tecniche ed organizzative;
- ❖ Prendono parte attiva all'organizzazione di tutte le manifestazioni del Quartiere cooperando al loro miglior risultato.

Sezione IV - Organi di controllo e disciplinari

ARTICOLO 31

il COLLEGIO dei REVISORI

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone competenti.

Esercita le seguenti funzioni:

- ❖ Sottopone a controllo amministrativo e contabile tutti gli atti di gestione finanziaria del Quartiere;
- ❖ Controlla la regolare tenuta della contabilità e la regolare tenuta dei libri sociali;
- ❖ Accerta la consistenza patrimoniale e di cassa con verifica trimestrale;
- ❖ Esamina i bilanci, propone eventuali modifiche e autorizza la loro presentazione all'Assemblea;
- ❖ Assiste il Rettore nel passaggio delle consegne.

Il più anziano di età tra gli effettivi assume la carica di Presidente.

ARTICOLO 32

il COLLEGIO dei PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, organo di natura disciplinare, è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Esercita le seguenti funzioni:

- ❖ Emanando decisioni di carattere disciplinare a carico dei Soci;
- ❖ Dirime in prima istanza, dopo aver tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione ed esclusione di Soci;
- ❖ Sottopone al giudizio della Magistratura della Giostra le controversie interne che, per incompetenza o impossibilità a giudicare, ritiene di non potere dirimere in maniera rapida e soddisfacente;

Il rinvio alla Magistratura della Giostra è immediato e automatico qualora la vertenza sia stata originata da una iniziativa dello stesso Collegio.

Questo Collegio, qualora durante l'anno abbia assunto iniziative o sia stato investito di una questione, deve presentare all'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 31 gennaio successivo una propria relazione in merito.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra del Saracino.

Il più anziano di età tra gli effettivi assume la carica di Presidente.

TITOLO IV - del PATRIMONIO e del RENDICONTO

ARTICOLO 33

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili e immobili e titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati nonché dai fondi della cassa sociale.

Al Quartiere sono dati in consegna i costumi delle Comparse, materiali ed attrezzature che sono inventariati e conservati come fossero parte integrante del patrimonio.

Le Comparse devono avere cura del costume loro affidato del quale rispondono personalmente per eventuali danni, meno che in casi di forza maggiore, che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio direttivo.

Il patrimonio sociale non può essere destinato ad altri usi e ad altri fini che non siano quelli per cui il Quartiere è costituito.

ARTICOLO 34

ENTRATE

Le entrate sono costituite:

- ❖ Dalle quote annuali dei soci;
- ❖ Dai contributi dell'Istituzione Giostra del Saracino;
- ❖ Dai contributi straordinari e da ogni altro introito.
- ❖ contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ❖ contributi di organismi internazionali;
- ❖ donazioni o lasciti testamentari;
- ❖ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ❖ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

ARTICOLO 35

USCITE

Le uscite sono costituite da tutte le spese ed oneri relativi alla Giostra del Saracino e alle altre attività sociali e collaterali.

ARTICOLO 36

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ARTICOLO 37

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI e TRANSITORIE

ARTICOLO 38

LA COMPARSA

Le Comparse devono tenere in tutte le fasi della Giostra e di ogni altra cerimonia un comportamento consono al ruolo loro affidato, ovvero di rappresentanza in costume di tutto il Quartiere, anche in quanto parte della Città.

I candidati a questo ruolo devono partecipare attivamente all'organizzazione generale del Quartiere.

ARTICOLO 39

Il presente Statuto è stato approvato all'Assemblea straordinaria dei Soci, e l'entrata in vigore del presente Statuto, ratificato dalla Magistratura della Giostra del Saracino, abroga ogni precedente disposizione in materia.

ARTICOLO 40

Ogni eventuale successiva modifica a questo Statuto potrà essere proposta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/5 dei Soci in regola, usando forma scritta e proposta concreta.

Le proposte di modifica dovranno essere trasmesse a tutti i Soci in regola.

A distanza di non meno di venti giorni dall'invio delle stesse verrà indetta l'Assemblea straordinaria per la discussione e l'approvazione.

ARTICOLO 41

Componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra, il Quartiere riconosce l'autorità del Consiglio Comunale, dell'Istituzione Giostra e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme vigenti.

In particolare riconosce alla Magistratura della Giostra i poteri previsti dallo Statuto della Giostra del Saracino agli artt. 24, 26, 27, 28 e 29, di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, il controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più Soci in regola, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli Organi elettivi e di nomina di un Commissario straordinario.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi dello Stato.

ARTICOLO 42

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Arezzo, 27 maggio 2011

il Rettore del Quartiere

Marco Ercolini

il Cancelliere del Quartiere

Alberto Santini

Gli Statutari